



BANDO N. 367.287 TEC SAC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO TECNOLOGICO - III LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – UNITA' PREVENZIONE E PROTEZIONE (DCSR) – ROMA

TESTO INTEGRATO CON IL DP CNR DI MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI

PROT. n. 0049749 del 5 LUGLIO 2022

(le modifiche sono riportate nel presente testo in grassetto corsivo)

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, *"Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;



VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 concernente “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 35 c. 5 bis concernente la permanenza nella sede di prima destinazione, salvo quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del D.L 25 novembre 2016 n. 218, nonché l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici*” e l’art. 57 “*Pari opportunità*”;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

TENUTO CONTO dell’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005, n. 251, cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 “*Codice dell’ordinamento militare*”, come modificato dal D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248, concernente le riserve di posti nei concorsi pubblici in favore dei militari volontari delle Forze Armate;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” ed in particolare l’art. 8 c. 1;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il CCNL del Comparto “*Istruzione e Ricerca*” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ivi comprese le riserve in favore del personale interno;

VISTO dall'art. 1014, comma 4 del D.Lgs 66/2010 "*Codice dell'Ordinamento Militare*" concernente le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 6, lett. b), il quale contempla la possibilità di procedere alla valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO l'art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante "*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale*";

VISTO il "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, il 15 aprile 2021 e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 91/2017 in data 25 maggio 2017 e n. 211/2018 in data 16 novembre 2018 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Triennale di Attività (di seguito PTA) 2017-2019 e il PTA 2018-2020 comprensivi dei posti della programmazione di fabbisogno del personale, che ha previsto, ed il successivo aggiornamento approvato con deliberazione n. 141/2019 in data 27 maggio 2019;

VISTA la delibera n. 303/2019 del 30 ottobre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per l'assegnazione alle strutture CNR delle posizioni lavorative previste nei piani di fabbisogno già approvati;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 329/2019 in data 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il PTA per il triennio 2019-2021;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. 0004696 del 24 gennaio 2022 con il quale sono state assegnate a tutte le strutture del CNR le posizioni lavorative previste nella programmazione già approvata, ripartite tra Rete Scientifica e Amministrazione Centrale;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. 0004707 del 24 gennaio 2022 con il quale sono state ripartite le posizioni assegnate alle strutture dell'Amministrazione centrale, ed in particolare tra le altre, n. 23 posizioni per il profilo di Tecnologo III livello professionale;

PRESO ATTO in particolare della richiesta, da parte dell'Unità Prevenzione e Protezione, di acquisizione di n. 1 unità di personale con competenze nel settore della radioprotezione;

VISTO l'art. 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con



modificazioni in Legge 8 ottobre 2013, n. 128, il quale dispone che gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere al reclutamento per profili di ricercatore e tecnologo nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,

DECRETA

Art. 1 - Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale, presso l'Unità Prevenzione e Protezione (DCSR) - Roma.

Art. 2 - Requisiti di ammissione - Professionalità richiesta dal bando

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;
 - c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) **possesso del Diploma di Laurea o della Laurea Magistrale o della Laurea Specialistica in Fisica, Chimica, Chimica Industriale, Ingegneria;**
Per le lauree conseguite all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;
 - f) *iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Esperto di radioprotezione);*
 - g) *competenze ed esperienza almeno triennale nel settore della valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni non ionizzanti (in particolare radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici) ovvero esperienza nel settore Radon e NORM (Naturally Occuring Radioactive Material);*
 - h) *in alternativa all'esperienza di cui alle precedenti lettere g) il possesso del titolo di Dottore di ricerca attinente all'esperienza richiesta.*



i) conoscenza della lingua inglese.

2. La verifica dei requisiti di cui alle lettere da **a) a f)** è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.

La verifica dei requisiti di cui alle lettere g) e h) è effettuata dalla Commissione, preliminarmente alla prova scritta, attraverso la scheda sintetica anonima di cui al successivo art. 7.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 4 e seguenti.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione *dell'avviso del decreto di modifica e riapertura dei termini* bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.
4. Per la presentazione delle domande procedere come di seguito indicato (gli appositi manuali sono disponibili nel portale di Selezioni Online CNR).

Per coloro che abbiano già partecipato ad una precedente selezione tramite la stessa procedura informatica, utilizzare le credenziali già in uso. In caso di primo accesso al portale occorre effettuare la propria registrazione utilizzando "Nuova registrazione" disponibile dopo aver premuto il tasto "Accedi".

I dipendenti CNR accedono in procedura utilizzando le proprie credenziali ufficiali CNR SIPER senza effettuare una nuova registrazione.

L'accesso alla procedura informatica è consentito ai possessori di SPID di livello 2 senza obbligo di registrazione.

- a) Compilare la domanda;
- b) allegare i prodotti scelti di cui all'art. 10, comma 1 categoria a. in formato Pdf, nel numero massimo di cinque
- c) allegare l'elenco dei prodotti scelti, con la specifica avvertenza che, in caso di loro mancato inserimento in procedura, la Commissione non potrà procedere alla valutazione dei prodotti scelti sulla base della mera elencazione;
- d) allegare il Pdf del curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
- e) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
- f) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti



dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;

- g) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - h) inviare definitivamente la domanda per ricevere via e-mail la conferma della corretta sottomissione, tale conferma è altresì verificabile visualizzando lo stato di domanda "inviata" tramite l'apposito menù della procedura "Le mie domande".
5. I documenti richiesti di cui al comma 4 lettere b) c), d), e), f) g) dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format).
 6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo e-mail di registrazione del candidato o all'indirizzo istituzionale in caso di dipendente del CNR.
 7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 4 lett. h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 4 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - ✓ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;



- ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 13 comma 3 del bando;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ il titolo di studio posseduto richiesto dal bando, con l'indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento e l'Istituzione che lo ha rilasciato;
 - ✓ iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Esperto di radioprotezione);
 - ✓ abilitazione allo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
 - ✓ eventuali necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in sede di espletamento delle prove d'esame;
 - ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 5 - Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando;
 - b) il mancato possesso del Diploma Laurea o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale indicata all'art. 2 comma 1), lettera e) e dei requisiti di cui **alla lett. f)**.
 - c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione.
2. È altresì disposta l'esclusione dei candidati riconosciuti dalla Commissione non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma **1, lett. g) o h)** del bando.
3. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
4. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati



dopo l'espletamento del concorso, il Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
7. Per la fase di valutazione dei titoli la Commissione potrà avvalersi delle modalità telematiche. Le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale.
8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di quattro mesi dalla data di effettuazione della prova scritta. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, con proprio decreto, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 7 - Scheda sintetica anonima

1. Il candidato deve inserire nella procedura Selezioni online, le informazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, **lettere g) h)** inserendo i dati richiesti in forma sintetica nella mappa della procedura informatica all'uopo predisposta.
2. La scheda sintetica, in forma totalmente anonima, sarà oggetto di esame da parte della Commissione; il candidato non dovrà, pertanto, inserire in tale scheda informazioni relative a dati anagrafici che possano identificare univocamente il candidato stesso, pena l'esclusione.



Art. 8 - Verifica dei requisiti di ammissione

1. La commissione sulla base delle informazioni contenute nella scheda sintetica anonima, inserita dal candidato nella procedura Selezioni online, procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, **lettere g) o h)**.
2. In questa fase l'abilitazione all'accesso alla procedura Selezioni Online è consentita esclusivamente sulle schede anonime dei candidati, identificate da un codice che sarà decodificato successivamente dal Responsabile del procedimento, per le comunicazioni di cui al punto successivo.
3. La Commissione comunica al Responsabile del procedimento gli esiti di tale verifica per le eventuali comunicazioni di esclusione per difetto dei predetti requisiti.
4. Ai candidati le cui schede anonime non hanno superato la fase preliminare viene inviata una comunicazione di esclusione. L'ammissione alla prova scritta non preclude la possibilità di esclusione successiva, a seguito di verifica negativa del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere **g) o h)** effettuata sul curriculum completo del candidato.

Art. 9 – Prove d'esame

1. Gli esami si articolano in:
 - a) **una prova scritta** diretta ad accertare le competenze e conoscenze richieste dall'art. 2 comma 1 **lett. g)** del bando;
 - b) **una prova orale** finalizzata alla verifica delle competenze e conoscenze richieste dall'art. 2, comma 1 **lett. g)** del bando, nonché una discussione sulle esperienze indicate nel curriculum, sui rapporti tecnico/gestionali e/o pubblicazioni o brevetti presentati.
La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'informatica di base e dei principali pacchetti applicativi.
2. Per la valutazione delle prove d'esame, la Commissione dispone dei seguenti punti:
40 punti per la prova scritta
30 punti per la prova orale.

Art. 10 - Titoli

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone di 30 punti complessivi così ripartiti:

| | |
|--|---------------------|
| a) Pubblicazioni, Rapporti Tecnici, Brevetti (max 5 prodotti scelti) | punti 5 max |
| b) Curriculum professionale | punti 18 max |
| c) Titoli di studio ulteriori, corsi professionali | punti 7 max |

I prodotti scelti saranno valutati in relazione al contenuto e alla pertinenza con le competenze richieste, al ruolo svolto e al contributo del candidato alla realizzazione del prodotto stesso, entro i limiti numerici e dei punteggi suindicati, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.



Il curriculum sarà valutato tenendo conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e delle esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso e alle specificità delle competenze richieste indicate nell'art. 2 comma 1 **lettera g)** del bando, mediante la formulazione di un giudizio complessivo motivato e l'attribuzione del relativo punteggio, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

Saranno valutati i titoli di studio superiori a quello richiesto per la partecipazione quali Master, Specializzazioni e corsi attinenti alle competenze richieste indicate nell'art. 2 comma 1 **lettera g)** del bando, con l'attribuzione degli specifici punteggi per il singolo titolo, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

Art. 11 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Nel curriculum essere redatto in lingua italiana, da presentare con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 lett. d) del bando, il candidato deve fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, numero di protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Nel curriculum sarà indicato il titolo di studio richiesto per la partecipazione, eventuali ulteriori titoli culturali e di formazione o corsi aggiornamento frequentati, l'esperienza lavorativa maturata, gli incarichi ricoperti e quant'altro ritenuto utile dal candidato.
4. Le informazioni contenute nel curriculum sono attestate dal candidato mediante la dichiarazione sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui al modello indicato nell'art. 3 comma 4 lett. f) del bando.
5. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. Il CNR effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni

Art. 12 – Svolgimento delle prove

1. Il giorno, il luogo e l'orario di convocazione alla prova scritta sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento della prova. Il diario della prova d'esame è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>
2. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 nella prova scritta.
3. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo



svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione individuale ai candidati.

4. La convocazione alla prova orale è effettuata almeno venti giorni prima della data della prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - ✓ del punteggio riportato nella prova scritta.
 - ✓ della data, ora e modalità di svolgimento della prova orale.
5. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è comunicato a tutti i candidati al termine di ciascuna giornata d'esame.
6. La prova orale è superata dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
7. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati decadono da ogni diritto alla partecipazione.
8. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate all'esame orale e nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova.
9. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito data dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta, della prova orale e dei titoli.

Art. 13 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del Procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento riscontri vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 commi 4 e 5 del DPR 487/94, come modificato dall'art. 2 comma 9 della Legge 191/98, dichiarate dal candidato e attestate mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Assunzione in servizio



1. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale Profilo Tecnologo, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, presso strutture dell'Amministrazione centrale.
2. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
3. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione.
4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 3 comma 4, lett. g) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 - fax 0039.06/4993.3852 e-mail concorsi@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, Piazzale



Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel.: 06 4993.2172 - fax 06 4993.3852) - e-mail: concorsi@cnr.it - PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 18 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Il bando è pubblicato integralmente in lingua italiana.

L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE